



Ministero dell'istruzione

Ufficio legislativo

Oggetto: Interpretazione dell'art. 4-ter.2 del decreto-legge n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021. Regime lavorativo dei docenti non vaccinati adibiti ad attività di supporto alla istituzione scolastica.

In riferimento al quesito sottoposto a questo Ufficio in merito all'interpretazione dell'art. 4-ter.2 del decreto-legge n. 44/2021, inserito dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/22, si osserva quanto segue.

Ai sensi della nuova norma:

- *“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni”* da parte dei docenti tenuti ad assolvere l'obbligo vaccinale (comma 2);

- *“L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”* (comma 3, ultimo periodo).

La questione sulla quale viene chiesto un approfondimento interpretativo ai fini dell'attuazione della previsione normativa attiene all'assimilabilità del docente non vaccinato al docente *“temporaneamente inidoneo all'insegnamento”* e alla conseguente applicabilità del relativo regime, disciplinato dal CCNI *concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute* del 25 giugno 2008, con particolare riferimento al profilo dell'orario lavorativo.

Sul punto, questo Ufficio ritiene ragionevole, oltre che rispondente al principio del buon andamento, l'interpretazione per forza della quale può aversi l'estensione della disciplina contrattuale sopra richiamata ai docenti non vaccinati, riammessi al lavoro dopo la precedente sospensione, ma non nell'attività didattica frontale cioè a contatto con gli alunni.

Se è vero, infatti, che la stessa si riferisce espressamente ai casi in cui la ridotta capacità lavorativa del docente sia dovuta a uno stato di salute preclusivo dello svolgimento delle mansioni proprie dell'attività di docenza, è altresì inequivoco il tenore della normativa sopravvenuta. Essa, in via derogatoria e temporanea, introduce un nuovo caso di inidoneità, connesso all'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte del docente.

Poiché *“L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”*, ne consegue la praticabilità di un'operazione analogica per principi, la quale non andrà ad investire, come è stato sostenuto, la causa dell'inidoneità (è lo stesso legislatore, infatti,

all'art. 4-ter.2, a disporre che il docente non vaccinato sia temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle attività didattiche), quanto piuttosto il trattamento applicabile al docente inidoneo, che potrà essere analogo a quello previsto dal CCNI per i casi di inidoneità temporanea dovuta a motivi di salute (art. 2 e 3 del CCNI). Proprio perché il punto di contatto tra le due fattispecie è l'impossibilità per il docente di garantire la didattica in aula, pur continuando a svolgere l'attività lavorativa presso l'istituzione scolastica e percependo l'intera retribuzione. Pertanto, è da ritenersi plausibile il ricorso all'*analogia iuris*, ispirata, nel caso specifico, al canone della ragionevolezza e del buon andamento.

Lo stesso contratto collettivo, peraltro, indica, tra i compiti cui può essere assegnato il personale docente inidoneo, proprio quelli di *supporto alle funzioni istituzionali della scuola*, che – oltre alle attività a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione – possono ricomprendere, sempre a titolo esemplificativo, anche servizi di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici e educativi, supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche.

L'applicazione della disciplina contrattuale richiamata comporta, dunque, l'estensione ai docenti non vaccinati dell'orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI), già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (v. nota Ministero dell'istruzione 11 settembre 2020, n. 1585).

Il fatto che l'insegnante deliberatamente non vaccinato possa essere ammesso allo svolgimento di attività alternative a quelle di docenza, infatti, non può comportarne, stante la parità di retribuzione, un trattamento privilegiato rispetto a quello dei colleghi vaccinati. Laddove si ritenesse che l'attività di supporto all'istituzione scolastica fosse limitata alle 18 ore, la prestazione lavorativa del docente non vaccinato sarebbe irragionevolmente dimezzata e il dirigente scolastico, che consentisse una simile contrazione dell'orario della prestazione lavorativa, potrebbe addirittura incorrere in una responsabilità erariale. Non è, infatti, da credersi che l'orario dei docenti sia limitato alle 18 ore di insegnamento frontale, estendendosi anche a tutte le attività funzionali all'insegnamento (art. 29 CCLN 2006-2009), individuali e collegiali.

Appare, quindi, ragionevole un'equiparazione tra docenti-insegnanti (vaccinati) e docenti adibiti a mansioni di supporto (non vaccinati e quindi inidonei alla docenza), se non sul piano delle attività, quantomeno su quello dell'orario lavorativo complessivo. L'assunto contrario determinerebbe un arbitrario e inaccettabile dimezzamento dell'orario lavorativo del docente non vaccinato rispetto a quello degli altri docenti.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Prof. Lorenzo Saltari